

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE

GIANFRANCO SABBATINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Affidamento in prova del condannato militare (<i>Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato, modificato dalle Commissioni riunite IV e VII della Camera e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato</i>) (2204-B)	37
PRESIDENTE	37, 38
MAZZOLA FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	38
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	38
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	41

La seduta comincia alle 12,15.

Discussione del disegno di legge: Affidamento in prova del condannato militare (*Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato, modificato dalle Commissioni riunite IV e VII della Camera e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato*) (2204-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », già approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato, modificato dalle Commissioni riunite IV e VII della Ca-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

mera e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato.

L'onorevole Stegagnini, relatore per la VII Commissione, ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Alcune delle modifiche apportate dal Senato sono essenzialmente formali, anzi addirittura lessicali come quella all'articolo 5; altre modifiche, invece, sono di merito poiché si rifanno alla volontà del Senato di precisare in maniera chiara ed inequivocabile le competenze per l'attuazione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato militare; vi è poi una modifica dell'articolo di copertura resa necessaria dalla mancata approvazione del provvedimento nel corso del 1982.

Credo che la lettura delle modifiche apportate dal Senato risulti sufficientemente chiara e precisa e propongo quindi alle Commissioni riunite di approvare tali modifiche.

PRESIDENTE. In sostituzione del presidente Felisetti, relatore per la IV Commissione, desidero invitare le Commissioni riunite ad approvare le modificazioni apportate dal Senato.

FRANCESCO MAZZOLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo il parere favorevole del Governo sulle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento ed auspico che le Commissioni riunite procedano all'approvazione di tali modifiche così da concludere finalmente il lungo iter di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

Le Commissioni riunite avevano approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

(Affidamento in prova del condannato militare).

Il condannato militare può essere affidato in prova ad un comando o ente

militare per un periodo uguale a quello della pena da scontare se questa non supera i tre anni di reclusione e non è stata inflitta una misura di sicurezza detentiva.

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Affidamento in prova del condannato militare).

Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. È fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3.

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Lo pongo in votazione, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare).

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, nei casi in cui può presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare).

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunità militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento può essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Lo pongo in votazione, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

Le Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza).

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese quando la condanna consegue a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza).

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese quando la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Lo pongo in votazione, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

Le Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Legittimazione alla richiesta del beneficio).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dal difensore o dai suoi prossimi congiunti nonché proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena o comunque di ufficio, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando al quale il condannato è affidato, dal medico militare e da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Legittimazione alla richiesta del beneficio).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonché proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.

Lo pongo in votazione, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati.

Le Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Clausola finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Clausola finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

 VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare » (*Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato, modificato dalle Commissioni riunite IV e VII della Camera, modificato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato*) (2204-B).

Presenti e votanti . . .	46
Maggioranza	24
Voti favorevoli	46
Voti contrari	—

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bernini, Bisagno, Boncompagni, Caccia, Caiati, Cavaliere, Cerioni, Cerqueti, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Fiori Giovannino, Lo Bello, Lodolini, Stegagnini, Tesi, Zamberletti, Zanini, Bianco, Bottari, Casini, De Cinque, Fontana, Fracchia, Garavaglia, Garocchio, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Mora, Onorato, Orione, Pennacchini, Pucci, Quercioli, Revelli, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato e Violante.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO